



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Composta da:

Rossana Mancino	Presidente
Fabrizio Gandini	Consigliere Rel.
Simona Magnanensi	Consigliere
Giovanni Mimmo	Consigliere
Alessandro Gnani	Consigliere

Oggetto:

INDENNITA' ACCOMPAGNAMENTO Ud.25/06/2026 CC
---

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso iscritto al n. 23868/2023 R.G. proposto da:

PERNA ROSA, con domicilio digitale presso la PEC dell'avvocato  
FRANCESCO GENTILE che la rappresenta e difende

**-ricorrente-**

contro

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del  
legale rappresentante pro tempore

**-intimato-**

avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 1256/2023  
pubblicata il 02/10/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2026 dal  
Consigliere Fabrizio Gandini.

**FATTI DI CAUSA**



1. Il Tribunale di Torre Annunziata, all'esito del procedimento ex art.445 *bis* comma sesto cod. proc. civ., ha rigettato la domanda proposta dalla parte privata volta all'accertamento del requisito sanitario ex art.1 della legge n.18/1980.
2. Per la cassazione della sentenza ricorre la parte privata, con ricorso affidato a due motivi. Inps è rimasto intimato.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

1. Con il primo motivo (art.360 comma primo cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 1 legge n.18/1980 e dell'art.1 della L. 508/1988.
2. Con il secondo motivo (art.360 comma primo n.5 cod. proc. civ.) la ricorrente lamenta omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, costituito dalla valutazione della perdita o meno della sua complessiva autonomia.
3. Le due censure possono essere trattate congiuntamente, e sono fondate.
4. A fronte delle contestazioni alla CTU proposte dalla parte privata — debitamente trascritte nel ricorso per cassazione — il giudice a quo ha ritenuto che «il sindacato del giudice sulla consulenza tecnica deve ritenersi limitato, non diversamente da quanto avviene per il sindacato della Cassazione sulle sentenze di merito, ai soli vizi di violazione di legge ovvero ai vizi della motivazione, non potendo il giudice sindacare il merito delle valutazioni mediche operate dal consulente (...) Pertanto, se si prospettano semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'entità e l'incidenza del dato patologico e la valutazione della parte, senza evidenziare specifici errori contenuti nella consulenza o nell'iter motivazionale seguito dal c.t.u., tali doglianze non possono inficiare la validità delle conclusioni raggiunte da quest'ultimo».



5. Risulta evidente che il giudice di merito, in contrasto con il costante orientamento di questa Corte, si è sottratto al suo fondamentale dovere di confrontarsi con tutti i motivi di contestazione sollevati dalla parte privata, qualificandoli erroneamente sotto la categoria del dissenso diagnostico (Cass. n. 7264/2025).

6. Come da ultimo affermato da Cass. n. 3630/2026, «la nozione di "dissenso diagnostico" è stata elaborata dalla giurisprudenza di questa Corte per individuare il confine (rilevante ai fini dell'ammissibilità della censura ex art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo vigente a seguito della modifica apportata dall'art. 42, l. n. 581/1950) tra una doglianza concernente la palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica o l'omissione degli accertamenti strumentali dai quali non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, reputata ammissibile in sede di legittimità in quanto inficiante il procedimento logico formale della decisione di merito, e una doglianza che si appunti sulla mera valutazione medica delle patologie riscontrate, ritenuta invece inammissibile per il suo risolversi in una critica del convincimento del giudice di merito (così, in termini, Cass. n. 530 del 1998, cui hanno dato continuità innumerevoli successive conformi). L'inammissibilità di una censura perché ritenuta integrante mero dissenso diagnostico può derivare esclusivamente dalla peculiare struttura del processo di legittimità, nel quale non possono trovare ingresso le vicende del fatto; altrettanto non può dirsi del giudizio di merito, che è all'opposto deputato alla ricostruzione e all'apprezzamento dei fatti per cui è causa; di tale conclusione è conferma il sesto comma dell'art. 445-bis c.p.c., secondo cui "la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare [...] il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione", atteso che, concernendo la fase di opposizione pur sempre l'accertamento del requisito sanitario (Cass. n. 31040 del 2019 e succ. conf.), tali motivi,



qualora non riguardino questioni preliminari relative alla sussistenza delle condizioni dell'azione e dei presupposti processuali, non potranno che risolversi, di norma, in altrettante critiche alla valutazione operata dalla CTU e il giudice dell'opposizione è chiamato a misurarsi con tutte, restando nella sua discrezionalità insindacabile la decisione se procedere o meno alla rinnovazione della CTU».

7. Avuto riguardo a questi principi di diritto, ai quali si intende dare continuità, deve concludersi che il giudice di merito è incorso nelle violazioni che gli vengono addebitate perché non si è confrontato in modo specifico con le contestazioni fondate: a) sulla relazione del Dipartimento mentale della ASL NA 3 Sud in data 16/02/2021; b) sul certificato medico del 21/02/2021; c) sul certificato psichiatrico dell'AOU «Federico II» del 21/06/2021 (tutti trascritti nelle parti rilevanti), con particolare riferimento al tema della incidenza della situazione psichica della ricorrente sulla sua capacità di svolgere gli atti quotidiani della vita.

8. Per questi motivi il ricorso deve essere accolto, e la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio al Tribunale di Torre Annunziata che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza/ordinanza in relazione al motivo accolto; rinvia al Tribunale di Torre Annunziata che, in persona di diverso magistrato, provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Dispone che, in caso di utilizzazione del presente provvedimento in qualsiasi forma, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di PERNA ROSA.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25/06/2026.

Il Presidente

Rossana Mancino

